



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 30.2024

Seregno, 15 ottobre 2024

OGGETTO: RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022

Il “ravvedimento speciale 2018-2022” è stato introdotto con la conversione in legge del Decreto Omnibus¹. Questa misura offre ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale la possibilità di mettersi al riparo dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili, inibendo rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo², tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.

L’Agenzia delle Entrate nella giornata del 14.10.2024 ha reso disponibile nel “cassetto fiscale” dei contribuenti la scheda di sintesi contenente le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento dell’imposta sostitutiva relativa a questo nuovo “ravvedimento speciale” .

Il meccanismo del ravvedimento speciale

Il “ravvedimento speciale 2018-2022” è riservato alle imprese che aderiscono al Concordato preventivo biennale (2024 – 2025) entro il 31 ottobre 2024. Questa misura permette di regolarizzare i periodi d’imposta che si intende sanare dal 2018 al 2022, ricordando che si applica esclusivamente a quelli in cui sono stati effettivamente applicati gli ISA. Sono quindi esclusi gli anni in cui l’impresa ha adottato il regime forfettario o non ha applicato gli indici di affidabilità per altri motivi.

Calcolo della base imponibile e versamento

La base su cui si calcola l’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito originariamente dichiarato e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che varia in funzione del punteggio ISA:

- 5% per punteggio 10;
- 10% per punteggi tra 8 e 9,99;
- 20% per punteggi tra 6 e 7,99;
- 30% per punteggi tra 4 e 5,99;
- 40% per punteggi tra 3 e 3,99;
- 50% per punteggi inferiori a 3.

Per gli anni 2020 e 2021, considerando l’impatto della pandemia, l’imposta sostitutiva viene ulteriormente ridotta del 30%.

Imposta sostitutiva e IRAP

l’imposta dovuta è sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. L’aliquota di questa imposta varia in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

¹ Art. 2-quater D.L. 113/2024 convertito nella L. 143/2024

² Di cui agli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54, c. 2, secondo periodo D.P.R. 633/1972



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- 10% per punteggi ISA pari o superiori a 8;
- 12% per punteggi tra 6 e 7,99;
- 15% per punteggi inferiori a 6.

Per l'IRAP è prevista un'aliquota fissa del 3,9%.

L'imposta sostitutiva, che non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno,

Versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato:

- in unica soluzione entro il 31.3.2025;
- in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Se si decade dalla rateizzazione non è rimborsabile quanto già versato.

Cause ostative al ravvedimento

Il "regime di ravvedimento" è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

Limitazione dell'attività di accertamento

Durante i periodi oggetto di sanatoria (con avvenuto pagamento del dovuto o in regola con il pagamento rateale), le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive) restano possibili solo in caso di:

- decadenza dal concordato preventivo biennale;
- applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Decadenza del "regime del ravvedimento"

Se la decadenza dal "regime del ravvedimento" si verifica per applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati oppure per non rispetto del piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento. In questo caso:

- restano comunque validi i pagamenti già effettuati;
- non è rimborsabile quanto già versato;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- l'Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento secondo i termini di cui all'art. 2-quater co. 14.

Ampliamento dei termini di accertamento

L'art. 2-quater co. 14 del DL [113/2024](#) convertito estende i termini di accertamento.

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l'accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

Ad esempio, per il periodo d'imposta 2019, i termini per l'accertamento scadrebbero ordinariamente il 31.12.2025, oppure il 31.12.2024 beneficiando del regime premiale ISA con punteggio pari a 8; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB (senza ricorrere al ravvedimento speciale), i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

Riduzione delle soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie

Sono ridotte alla metà le soglie previste dall'[art. 12](#) co. 1 del DLgs. 471/97 per l'applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione dell'attività ([art. 21](#) del DLgs. 472/97), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi (2018-2022) e ai tributi per cui non ci si è avvalsi del regime del ravvedimento, oppure questo sia decaduto ([art. 2-ter](#) co. 2 del DL 113/2024).

Il "ravvedimento speciale 2018-2022" rappresenta un'opportunità significativa per le imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, offrendo vantaggi in termini di aliquote ridotte e protezione da alcuni tipi di accertamento. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente la propria situazione specifica prima di aderire a questa misura.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino